

TI_GERICHTE 9.2024.130 vom 11. Februar 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-02-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2024.130

FR: TI_GERICHTE 9.2024.130 du 11 février 2025

IT: TI_GERICHTE 9.2024.130 del 11 febbraio 2025

Regeste

Ripresa delle relazioni personali padre-figlio ordinata dall'Autorità

Erwägungen

E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

E. 2

CC), per stabilirne i giorni e gli orari, per vegliare sull'evoluzione delle relazioni personali fra padre e figli e per proporre gli opportuni adattamenti (FamPra 2/2001 pag. 390).

E. 2.1

Giusta l'art. 274 cpv.

E. 2.2

In virtù dell'art. 274 cpv. 1 CC padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l'altro genitore (o intralci il compito dell'educatore). Infatti, il dovere di lealtà è posto a carico di entrambi i genitori e violazioni gravi di questo dovere possono condurre l'autorità sia a limitare che a sopprimere il diritto alle relazioni personali del genitore non affidatario sia a modificare l'attribuzione dell'autorità parentale dell'altro (Meier/Stettler, op. cit., 5^a ed., n. 774). Il dovere di lealtà è reciproco: anche il genitore che detiene la custodia dovrà evitare di influenzare negativamente il figlio e incoraggiare un'attitudine positiva verso l'altro genitore, non solo in relazione ai diritti di visita, ma in modo generale (evitando giudizi di valore). Gravi e ripetute violazioni di questi doveri potrebbero costituire un motivo di modifica dei diritti parentali, anche nel caso in cui l'autorità parentale fosse divenuta la regola; il genitore detentore della custodia non presenterebbe infatti più le garanzie minime richieste in termini di capacità educativa (Meier/Stettler, op. cit., n. 775).

E. 2.3

Tra le condizioni particolari che possono essere fissate per lo svolgimento degli incontri – sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC – vi sono: il divieto di lasciare la Svizzera col figlio; il deposito del passaporto al fine di evitare il rischio di sequestro; l’obbligo per i genitori di seguire una mediazione familiare; una terapia (eventualmente tramite il gioco) durante i diritti di visita (DTF 5P.263/2005 del 27 settembre 2005, cons. 2.2); la presenza di un terzo durante gli stessi; una curatela di sorveglianza ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC; lo svolgimento degli incontri in un luogo neutro o in un luogo protetto specifico (Meier/Stettler , op. cit., n. 793).

E. 2.4

Le relazioni personali sono nell’interesse del minore. Il loro esercizio non è soggetto al consenso del medesimo. Tuttavia, nella regolamentazione dei diritti di visita occorre dare priorità ai desideri e alle opinioni del minore. Finché il bambino rifiuta seriamente di incontrare l’altro genitore, non è possibile stabilire contatti compatibili con l’interesse del bambino (BSK – ZGB I, Schwenzer ad art. 274 CC n. 13; FamPra.ch 2002, 609 e segg.; BGE 126 III 219, 221 e segg.; FamPra.ch 2007, 713 ss; FamPra.ch 2006, 751). Dal momento in cui il minore è capace di discernimento, il suo rifiuto chiaro e formulato liberamente deve essere preso in considerazione nell’ambito della fissazione dei diritti di visita, di un’eventuale limitazione o soppressione del diritto ai sensi dell’art. 274 CC. Anche l’opinione espressa da un bambino più piccolo non può ovviamente essere ignorata, ma deve essere interpretata con attenzione. Più il bambino cresce, più la sua volontà ("Kindeswille") prevale su una valutazione esterna del suo bene ("Kindeswohl"). Non tenerne conto equivarrebbe a violare i diritti della sua personalità. Tuttavia, la giurisprudenza tempera questo approccio, sottolineando che la mancanza di relazioni personali può avere effetti negativi sulla personalità del minore in termini di sviluppo, in particolare perché gli viene impedito di affrontare il conflitto di lealtà con cui si confronta e di cercare di risolverlo. Il bambino non si rende necessariamente conto delle conseguenze psicologiche che una rottura del rapporto può causare, o degli effetti che essa potrà avere una volta maggiorenne (un difetto di questo tipo potrebbe, ad esempio, essere il motivo per rifiutare un contributo di mantenimento). In ogni singolo caso occorre tenere conto di diversi fattori. Nel valutare l’importanza che deve essere data all’opinione del minore, la sua età e la sua capacità di formare una volontà autonoma, che generalmente si verifica intorno ai 12 anni, così come la coerenza della sua opinione, sono centrali. Qualora il minore adotta un atteggiamento difensivo nei confronti del genitore non affidatario, è necessario determinare le motivazioni del minore e se l’esercizio del diritto di visita sia davvero suscettibile di ledere i suoi interessi. È unanimemente riconosciuto che il rapporto del minore con entrambi i genitori è essenziale e può svolgere un ruolo decisivo nel processo di ricerca della propria identità. Resta tuttavia il fatto, che se un bambino capace di discernimento rifiuta categoricamente e ripetutamente, sulla base delle proprie esperienze, di avere contatti con uno dei suoi genitori, il contatto deve essere rifiutato per il bene del bambino; di fronte a una forte opposizione, il contatto forzato è incompatibile con lo scopo del contatto e con i diritti della personalità del bambino (Meier/Stettler , op. cit., n. 970 e 971).

E. 2.5

Tuttavia, non si può privare completamente un genitore del diritto di visita senza che il giudice abbia esaminato se una tale soluzione estrema non possa essere evitata con una regolamentazione adeguata alle circostanze del caso, se necessario con l’introduzione di un

diritto di visita sorvegliato. In effetti, le ripercussioni indirette di una sospensione anche temporanea o provvisoria del diritto di visita possono risultare in contrasto con l'obiettivo di protezione; c'è il rischio che i figli o il loro entourage interpretino la misura come una forma di punizione in grado di accentuare l'immagine sfavorevole erroneamente fattasi del genitore interessato. Il rischio di sminuire l'immagine dell'altro genitore deve quindi essere preso in considerazione anche nella valutazione dei vari elementi che costituiscono il benessere del bambino. L'esame di una tale questione richiede una perizia (FamPra.ch 2022, pag. 609; DTF 122 III 404 consid. 4).

E. 3

Nel suo apprezzamento, l'autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d). Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2). Esso impone all'autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d'ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L'autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1). Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

E. 4

Nel caso in esame, negli anni la regolamentazione delle relazioni personali padre-figlia è stata modificata diverse volte. I rapporti fra i genitori sono altamente conflittuali. Inizialmente gli incontri sono stati previsti in forma libera per la durata di una mezza giornata o di quale ora settimanale (1° aprile 2021, 23 settembre 2021). Ritenuto che è subito emersa una forte resistenza da parte della madre e in seguito sono stati segnalati disagi della minore, l'Autorità ha ordinato il passaggio al Punto d'incontro per gli incontri con il padre (12 settembre 2022) e successivamente in forma sorvegliata. Nella perizia sulle capacità genitoriali del 29 aprile 2021, ordinata dall'Autorità, i periti hanno concluso che le capacità educative di entrambi i genitori fossero sufficientemente adeguate, così come i rapporti della minore con gli stessi. Benché la relazione di PI 1 con i genitori era stata definita “ adeguata, naturale e positiva ”, i periti hanno osservato che, già all'epoca, si intravedevano indicatori di un conflitto di lealtà nella minore e per tale motivo hanno suggerito che fosse seguita da uno psicologo-psicoterapeuta infantile. A quel momento non era stato ritenuto che vi fossero elementi che giustificassero l'esclusione o la limitazione delle relazioni padre-figlia e neppure che il benessere di PI 1 fosse a rischio “ nella relazione con il padre ”. I periti hanno reputato importante che la figura paterna venisse “ legittimata agli occhi della figlia ”, con il supporto della madre. Dopo aver a più riprese sentito le parti e aver appreso che le relazioni personali padre-figlia non venivano svolte (cfr. rapporto 27 ottobre 2022 del Punto d'incontro) l'Autorità ha incaricato il Servizio medico-psicologico (SMP) di stilare un rapporto sullo stato psico-emotivo di PI 1. Nel frattempo, con ulteriore rapporto 11 dicembre 2022 i responsabili del Punto d'incontro hanno informato l'Autorità che le forti resistenze della minore non rendevano realizzabile il

percorso di riavvicinamento con il padre. Con decisione 19 giugno 2023 questa Camera ha accolto il gravame inoltrato dalla madre contro la decisione 12 settembre 2022, che prevedeva relazioni personali con passaggio al Punto d'incontro (dalle 10.00 alle 15.45 ogni due settimane) e sospeso provvisoriamente i diritti di visita di PI 1 con il padre, in attesa delle risultanze della perizia ordinata al SMP. Il 31 luglio 2023 l'SMP ha presentato la valutazione sulla condizione psicoaffettiva di PI 1, che esclude un grave quadro psicopatologico. I periti non hanno rilevato effetti da maltrattamento, negligenza o violenza gravi. La minore è risultata una bambina serena e socievole. Dalla perizia è emerso che la figura che PI 1 ha investito maggiormente è la madre. Il “ legame con la stessa è apparso esclusivo e prioritario, in parte fisiologicamente legato all'età e in parte ad un sentimento di lealtà sviluppato dalla minore nei confronti della figura materna” . I periti hanno rilevato che PI 1 sembra identificarsi inconsciamente con la madre, condividendone l'esperienza di un legame interrotto con la figura genitoriale in età infantile. I periti hanno rilevato che la minore sembra aver sviluppato meccanismi difensivi nei confronti del padre biologico che, se protratti nel tempo, potranno risultare dei fattori di rischio evolutivo e mettere a repentaglio lo sviluppo della personalità della stessa. Preso atto delle risultanze della valutazione del SMP con decisione del 25 giugno 2024 l'Autorità di prime cure ha deciso di ripristinare le relazioni personali padre-figlia, disponendole in forma sorvegliata della durata di un'ora ogni due settimane. L'Autorità ha altresì ordinato un percorso di sostegno psicologico individuale per entrambi i genitori e conferito un mandato al SMP per controlli evolutivi sulla minore (4 volte l'anno).

E. 4.1

La madre, con il gravame in oggetto chiede ancora una volta la sospensione delle relazioni personali “ fino a quando il padre non avrà intrapreso un percorso psicoterapeutico individuale attestante la sua capacità di approcciarsi adeguatamente alla figlia e di instaurare con lei un rapporto adeguato e corretto ”. RE 1 pretende che le relazioni padre-figlia vengano riattivate solo dopo che il padre avrà fornito all'Autorità un adeguato rapporto specialistico attestante i predetti requisiti, “ previo ascolto e consenso di PI 1 ”. A mente della reclamante, la figlia ha dimostrato di non necessitare in alcun modo una relazione con il padre per crescere in modo sano ed equilibrato e il padre, dal canto suo non ha mostrato il minimo interesse nei confronti della figlia, rifiutando qualsiasi percorso psicoterapeutico e sospendendo ogni contatto. Secondo RE 1 dalla valutazione del SMP la ripresa dei diritti di visita padre-figlia potrà avvenire solamente dopo che il padre avrà svolto un lavoro psicoterapeutico individuale.

E. 4.2

In realtà da una lettura attenta della valutazione emerge che periti hanno sì premesso che “ rimane indicato ricostruire un rapporto con il padre biologico, ma sarebbe necessario dapprima un lavoro psicoterapeutico individuale del padre stesso poiché al momento il signor CO 2 non appare sintonizzato sui bisogni affettivi della bambina ma cristallizzato sui rifiuti della stessa ”. Hanno però giudicato “ opportuno la riattivazione dei diritti di visita in un contesto protetto, così come l'importanza del non esporre la minore alla discussione dei genitori tutelandola per mezzo di una figura intermediaria ”. Nel favorire il processo psicoterapeutico di PI 1 “ risulterebbe importante anche un percorso psicoterapeutico individuale parallelo di entrambi i genitori ” ma considerata la mancata adesione e le resistenze di entrambi i genitori ad una collaborazione reciproca, hanno concluso “ che non esistano attualmente i presupposti per un lavoro psicoterapeutico per la minore ”.

E. 4.3

Come debitamente osservato dall'Autorità, dagli esperti (cfr. valutazione SMP 31 luglio 2023 pag. 13 in fondo), dalla curatrice e già ampiamente ribadito anche da questo Giudice (cfr. decisione 19 giugno 2023, consid. 4.1) le relazioni personali con il padre sono nell'interesse del minore. Per un minore intrattenere le relazioni personali con il genitore non affidatario costituisce infatti un elemento fondamentale per lo sviluppo alla sua individualità, la sua sana crescita e nel processo di ricerca della propria identità. In concreto, non sono stati riscontrati elementi concreti per una messa a rischio della minore da parte del padre. Tali circostanze, già ampiamente approfondite nella precedente decisione di questa Camera, sono nuovamente state ribadite e confermate anche nella valutazione SMP agli atti e dalla curatrice educativa (cfr. osservazioni 6 agosto e duplica 8 ottobre 2024). Neppure la madre sembra più pretendere una messa in pericolo del bene della minore. RE 1 sostiene ora che le relazioni personali padre-figlia dovrebbero restare sospese a causa del comportamento del padre. Afferma che questi si sarebbe nel tempo disinteressato alla figlia, rifiutandosi di sottoporsi ad un percorso terapeutico e farsi aiutare da uno specialista. Sostiene che CO 2 non sarebbe capace di interagire con la figlia correttamente e amorevolmente e che con il suo comportamento avrebbe portato PI 1 a sviluppare nei suoi confronti sentimenti tali da non riconoscere nemmeno più il ruolo genitoriale del padre. Ritiene che la figlia ha già dovuto subire sufficienti cambiamenti nell'organizzazione dei diritti di visita. I continui tentativi di forzare un riavvicinamento con il padre non fanno altro che alimentare e incrementare i sentimenti di insicurezza e timore di PI 1, senza giovare al suo benessere. Conclude che fino a quando CO 2 non verrà obbligato a sottoporsi ad un percorso terapeutico, che gli insegni come approcciarsi alla figlia, non sarà possibile sanare i ricordi negativi che il padre ha impresso in lei, né riprendere un normale e adeguato rapporto padre-figlia.

E. 4.4

Posto che non è stata riscontrata una messa in pericolo del bene della minore nello svolgimento delle relazioni personali con il genitore, e ritenuta l'importanza per il bene del minore di poter intrattenere relazioni personali con il padre, la decisione dell'Autorità di protezione di disporre la ripresa delle stesse resiste alle critiche della reclamante. In concreto va ricordato che PI 1 non ha più avuto contatti con il padre dall'estate del 2022 (cfr. valutazione SMP pag. 12). Gli esperti hanno riscontrato che PI 1 sembra aver sviluppato diversi meccanismi difensivi nei confronti del padre biologico e di aver un legame esclusivo e prioritario con la madre, in parte legato a un sentimento di lealtà nei confronti della stessa. Pur riconoscendo che la minore ha manifestato di non voler più vedere il padre e preso atto che sono state riscontrate difficoltà nello svolgimento degli incontri, non ci si può esimere dal rilevare che, come ritenuto anche dalla giurisprudenza, la mancanza di relazioni personali può avere effetti negativi sulla personalità del minore in termini di sviluppo. Il rifiuto di PI 1, benché apparentemente categorico, non può essere considerato chiaro e univoco. Senza sminuire la situazione attuale e la difficoltà riscontrate, va ricordato che PI 1 si è limitata a dichiarare di non voler più avere contatti con il padre sostenendo che “ ha fatto troppo male alla mamma e ha detto tante cose brutte su di lei che mi hanno fatto male e non voglio più sentirle, per me è finita ” (cfr. duplica curatrice 8 ottobre 2024). Seguendo quanto proposto dagli specialisti dell'SMP nella dettagliata valutazione e sostenuto dalla curatrice, l'Autorità di prime cure ha correttamente previsto la riattivazione dei diritti di visita in un contesto protetto, limitandoli ad una singola ora ogni

due settimane. Nel contempo ha ordinato ai genitori di seguire un percorso di sostegno psicologico individuale, al fine di aiutare la minore nel processo di riavvicinamento al padre. Come dichiarato dall'Autorità sono state " messe in atto tutte le precauzioni a tutela della minore ". Neppure può essere contestato l'evidente conflitto di lealtà di cui soffre la minore. La dichiarazione riportata dalla curatrice ne è la conferma. Come rimarcato dall'Autorità " non si può trascurare che nel conflitto la minore ha dovuto scegliere con quale dei due genitori allearsi e ne soffre " (cfr. perizia SMP). Dagli atti emerge infatti che la reclamante persiste nel dimostrare il mancato sostegno nel favorire la relazione padre-figlia e nel facilitare l'avvicinamento di PI 1 al padre. La dichiarazione della madre in sede di replica secondo cui la figlia ha dimostrato di " non necessitare in alcun modo di una relazione con il padre per crescere in modo sano ed equilibrato " dimostra la mancata presa di coscienza delle esigenze della figlia e il conseguente il mancato sostegno della madre e conferma la necessità di una misura come quella contestata. Dal canto suo il padre, pur affermando di non voler rinunciare alla figlia (cfr. valutazione SMP pag. 13) ha dichiarato di non aver effettuato ulteriori visite a seguito del rifiuto espresso più volte dalla figlia di incontrarlo. Come indicato nella valutazione, il padre " non è apparso sintonizzato sui bisogni affettivi della figlia ma cristallizzato sui rifiuti della stessa". Tali circostanze comprovano altresì la necessità della misura di sostegno individuale ordinata ai genitori, al fine di favorire la minore nella ripresa graduale delle relazioni con il padre e di permetterle di superare l'evidente conflitto di lealtà di cui soffre. Nel caso in esame, pur riconoscendo il forte conflitto di lealtà della minore e il disagio manifestato della stessa, l'Autorità ha pertanto correttamente ritenuto prioritario ordinare una ripresa dei contatti, seppur minimi, al fine di permettere di ritrovare un legame di PI 1 con il padre. La modalità suggerita dall'Autorità, concretizzando quanto proposto nella valutazione dall'SMP, è indubbiamente un adeguato approccio graduale di ripresa dei contatti che tutela adeguatamente il bene della minore. Il perito ha infatti valutato opportuno la riattivazione dei diritti di visita in un " contesto protetto" .

E. 4.5

La generica richiesta della reclamante, peraltro neppure motivata, di sottoporre la figlia ad un'ulteriore ascolto al fine di autorizzare la ripresa delle relazioni personali con il padre si rivela infondata e addirittura contraddittoria ritenuto che la madre si lamenta come la figlia si sia dovuta confrontare con diverse figure professionali estranee al suo nucleo familiare. Come risulta dagli atti PI 1 è stata ascoltata dai periti nell'ambito della perizia sulle capacità genitoriali e recentemente in relazione alla valutazione sullo stato psicoemotivo (SMP, quattro incontri). Il diritto di essere sentito di PI 1 è pertanto stato debitamente rispettato.

E. 4.6

La decisione, nella misura in cui ordina una ripresa delle relazioni personali nella forma prevista, ossia sorvegliati della durata di un'ora, resiste alle critiche della reclamante. Il percorso psicoterapeutico individuale dei genitori, ordinato in sede di decisione, aiuterà entrambi a sostenere la figlia in questo delicato momento e a focalizzarsi sui reali bisogni della minore. Va altresì ribadito che la decisione presa in via cautelare potrà in ogni momento essere adeguata e modificata nel caso in cui l'Autorità di protezione dovesse ritenerlo necessario, sempre nell'interesse prioritario del bene della minore. Giova infatti ribadire che l'assetto definito in via cautelare parte da un approccio estremamente prudente, con una ripresa di un diritto di visita molto limitato. Un'estensione resta l'obiettivo primario, compatibilmente con le esigenze della minore e la sua età.

E. 5

Quanto alla questione dell'attribuzione dell'autorità parentale vanno fatte alcune precisazioni.

E. 5.1

Il 1° luglio 2014 è entrata in vigore la legge federale del 21 giugno 2013 relativa all'autorità parentale (Messaggio del 16 novembre 2011, FF 2011 8025) che ha introdotto un cambiamento di paradigma e che prevede oramai l'attribuzione dell'autorità parentale congiunta (art. 296 cpv. 2 CC) indipendentemente dallo stato civile dei genitori (sposati o meno) e della loro situazione (comunione domestica o domicili distinti; cfr. FF 2011 8040). Da questo punto di vista i genitori sono oramai trattati in maniera uguale. Tuttavia, per i genitori non uniti in matrimonio, la madre è sin dalla nascita del figlio, ovvero sin dall'instaurazione del rapporto di filiazione, titolare dell'autorità parentale (cfr. 298 a cpv. 5 CC) mentre, per il padre, il rapporto di filiazione giuridico istituito con una dichiarazione di riconoscimento o mediante sentenza non basta per attribuirgli automaticamente l'autorità parentale. L'autorità parentale congiunta è, in effetti, istituita con una dichiarazione comune dei genitori (art. 298 a CC) o con una decisione dell'autorità di protezione (art. 298 b CC) o del giudice (art. 298 c CC). Fintanto che non sia stata presentata la dichiarazione, l'autorità parentale spetta alla madre (art. 298 a cpv. 5 CC).

E. 5.2

Dall'incarto emerge che i genitori non sono mai stati sposati e che CO 2 ha riconosciuto PI 1 il 10 novembre 2016. Mediante scritto 8 giugno 2017 il padre ha chiesto all'Autorità di protezione la concessione dell'autorità parentale congiunta e con ulteriore istanza 23 gennaio 2019 ha sollecitato la richiesta. La madre si è opposta alla richiesta (cfr. verbale udienza 18 febbraio 2019). Dagli atti non risulta che l'Autorità di protezione si sia mai espressa sulla richiesta del padre volta all'ottenimento dell'autorità parentale congiunta e neppure che i genitori abbiano sottoscritto una dichiarazione comune ai sensi dell'art. 298 a CC. Nel frattempo, con istanza 29 agosto 2023 RE 1 ha chiesto all'Autorità di prime cure “ di confermare l'autorità parentale esclusiva ” della madre sulla figlia, senza fornire motivazione alcuna. In simili circostanze, senza che sia necessario dilungarsi oltre sulla questione, ci si limita a rilevare che per legge nel caso in esame la madre detiene l'autorità parentale esclusiva sulla figlia, non avendo l'Autorità di prime cure deciso sulle richieste del padre volte ad attribuirgli l'autorità congiuntamente alla madre. Diversamente da quanto rilevato dall'Autorità di protezione non si tratta pertanto di analizzare le condizioni poste dalla legge per una privazione dell'autorità parentale al padre, non avendo quest'ultimo mai avuto tale autorità sulla figlia. La richiesta formulata da RE 1 con istanza 29 agosto 2023 era pertanto superflua. Contrariamente a quanto indicato dalla stessa nel proprio reclamo, la decisione impugnata non attribuisce quindi l'autorità parentale congiunta, bensì respinge la sua richiesta (superflua) di confermare l'autorità parentale esclusiva (cfr. disp. 8). La sua argomentazione è contraddittoria ed erronea, nella misura in cui attribuisce al dispositivo l'effetto di aver riconosciuto al padre l'autorità parentale congiunta. In concreto non c'è pertanto nessun interesse all'evasione delle censure contro il dispositivo n. 8 della sentenza in esame che ha respinto l'istanza della madre 29 agosto 2023, ritenuto che lo stesso è privo di effetti e viene pertanto a mancare l'interesse al suo annullamento. Su questo punto il reclamo è pertanto irricevibile, perché privo d'oggetto.

E. 6

Nel proprio gravame RE 1 ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell'art. 13 LAG. Giusta l'art. 13 LAG ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Alla luce della documentazione agli atti, nel caso concreto l'istanza va accolta. Gli oneri giudiziari del presente giudizio seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste le circostanze si prescinde eccezionalmente dal prelievo di tasse e spese di giustizia.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.